

# Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup>  
sull'agricoltura (LAgr);

visto l'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle derrate  
alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr),

*ordina:*

## Sezione 1: Campo d'applicazione

### Art. 1<sup>3</sup>

La presente ordinanza si applica alle uova di volatili in guscio, ai prodotti di uova essiccati e ad altri prodotti di uova delle voci di tariffa riportate nell'allegato 1 numero 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>4</sup> sulle importazioni agricole.

## Sezione 2: Importazione

### Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le uova di galline *Gallus domesticus*, le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Le uova destinate al consumo che non provengono da galline *Gallus domesticus* possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

RU 2003 4947

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> RS 817.0

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. 7 all'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

<sup>4</sup> RS 916.01

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

**Art. 3** Importazione di prodotti di uova

La ripartizione dei contingenti doganali n. 10 (prodotti di uova essiccati) e 11 (altri prodotti di uova) non è disciplinata.

**Art. 4** Mercati<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.

<sup>3</sup> L'Amministrazione federale delle dogane esegue le presenti disposizioni.

**Art. 5<sup>8</sup>** Disposizioni per uova di trasformazione secondo l'impiego

Le uova di trasformazione importate ADC devono essere trasformate in prodotti di uova; la trasformazione deve essere documentata. Alle importazioni si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 14 della legge del 18 marzo 2005<sup>9</sup> sulle dogane e degli articoli 50 e seguenti dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>10</sup> sulle dogane.

**Sezione 3: Stampigliatura delle uova di galline *Gallus domesticus*****Art. 6**

<sup>1</sup> Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova completamente colorate.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di provenienza, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO-2 ai sensi dell'elenco

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1469).

<sup>9</sup> RS **631.0**

<sup>10</sup> RS **631.01**

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU **2004** 3061).

dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero inserito nella tariffa d'uso<sup>12</sup> nella versione del 1° gennaio 2004.

<sup>3</sup> L'esecuzione delle presenti disposizioni è disciplinata dalla legislazione in materia di derrate alimentari. L'Amministrazione federale delle dogane le applica nell'ambito dell'imposizione doganale, le autorità cantonali preposte al controllo delle derrate alimentari negli altri casi.<sup>13</sup>

## Sezione 4: Contributi

### Art. 7 Contributi a provvedimenti di valorizzazione

<sup>1</sup> In caso di eccedenze stagionali possono essere versati contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo.

<sup>2</sup> Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede in Svizzera possono partecipare alle azioni.

<sup>3</sup> Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

<sup>4</sup> I contributi non devono superare un terzo del valore di mercato del prodotto agricolo all'inizio dell'azione.

### Art. 8 Contributo d'investimento

<sup>1</sup> Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>14</sup> sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal titolo 3a OPD, ricevono un contributo d'investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Non viene versato alcun contributo d'investimento per stalle con meno di una unità di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati accordati crediti d'investimento giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>16</sup> sui miglioramenti strutturali.

<sup>3</sup> Il contributo d'investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia alla metà dei costi di costruzione.

<sup>12</sup> La tariffa d'uso può essere consultata e ordinata presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 58 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

<sup>14</sup> RS 910.13

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3061).

<sup>16</sup> RS 913.1

<sup>4</sup> La domanda dev'essere presentata all'Ufficio federale prima dell'inizio dei lavori utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo le informazioni utili. Dal 1° ottobre 2006 non potranno più essere presentate domande.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d'investimento dopo l'inizio dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richiedente deve provare all'Ufficio federale l'inizio e la conclusione del progetto di costruzione mediante un'attestazione scritta della competente autorità comunale.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### **Art. 9** Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.

### **Art. 10**<sup>17</sup>

### **Art. 11** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>18</sup> concernente il mercato delle uova è abrogata.

### **Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>17</sup> Abrogato dal n. IV 73 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

<sup>18</sup> [RU 1999 126, 2001 2513, 2002 2841]

*Allegato*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Abrogato dal n. 9 dell'all. 7 all'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5325).

